

Profilazione automatica. Il Gdpr non contiene un divieto esplicito ma indica all'interessato le strade per fare opposizione

Così ci si difende dagli eccessi degli algoritmi

Giuliano Fonderico

■ Nella parte sui *diritti dell'interessato*, il Regolamento Ue n. 2016/679 (Gdpr) include il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate su trattamenti automatizzati. Questo è un fenomeno molto ampio e spesso non percepibile. Si pensi ai meccanismi di credit scoring nei servizi bancari e finanziari, ai sistemi medici avanzati di diagnosi e prevenzione, a certe valutazioni che possono incidere sulle carriere lavorative. Anche l'amministrazione fiscale

ricorre da tempo a soluzioni simili, ad esempio per scegliere contribuenti da sottoporre a verifiche.

In casi del genere, un certo grado di automatizzazione è inevitabile, per accelerare e rendere più efficienti i processi decisionali. Ma ci sono anche rischi: i dati su cui si basano le decisioni potrebbero essere imprecisi e condurre a scelte errate, cristallizzando condizioni e comportamenti passati e creando discriminazioni.

Il Gdpr si concentra sulle decisioni prese senza un intervento

umano effettivo, con algoritmi applicati in modo automatico da sistemi informatici, e che producono «effetti giuridici» immediati o che comunque incidono in modo «significativo» sulle persone. Un esempio del primo caso è il diniego di riconoscimento di un determinato status, come cittadinanza, qualità di rifugiato eccetera. Un esempio del secondo è il rifiuto di un finanziamento o l'esclusione da una selezione per un impiego.

Non è chiaro se il Gdpr ponga un vero e proprio divieto o dia agli

interessati solo la facoltà di opporsi. L'interpretazione in questi casi è in ambito Ue e nel senso del divieto, anche in assenza di opposizione.

In ogni caso, il Gdpr lascia spazio a deroghe, ad esempio il trattamento automatizzato è necessario per eseguire un contratto o se c'è il consenso dell'interessato. Ci sono però molte garanzie. L'interessato va informato preventivamente del meccanismo e della sua logica. Può chiedere che gli elementi della decisione siano rettificati. Deve potere esprimere la

sua opinione e contestare la decisione e ha il diritto di ottenere un «intervento umano».

Le decisioni automatizzate si accompagnano spesso a forme di profilazione, cioè di valutazione degli aspetti di una persona e delle sue abitudini per analizzare o prevedere i rendimenti professionali, la situazione economica, la salute, le preferenze eccetera. Il Gdpr guarda con sospetto a queste pratiche anche quando non portano a una decisione automatizzata. La profilazione, ad esempio, può ser-

vire per fare pubblicità mirata. In casi del genere, il Regolamento consente sempre all'interessato di opporsi ai trattamenti.

Le nuove regole richiederanno senz'altro qualche adattamento. Occorrerà rendere più trasparenti i processi decisionali, che oggi sono per lo più opachi, e prevedere meccanismi di revisione con l'intervento umano. L'adeguamento potrebbe essere più oneroso nel settore pubblico. Per i privati, in fondo, c'è sempre qualche incentivo in più a correggere spontaneamente i processi che portano a decisioni errate, automatiche o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA